

(N. 1236)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RISTORI, FANTUZZI, PORCELLINI, FABBRI, ZUCCA, PELLEGRINI, FARINA, FEDELI, MOLINELLI, IORIO, CORSINI e GIUSTARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1955

Norme interpretative della legge 11 luglio 1952, n. 765,
concernente proroga delle disposizioni in materia di contratti agrari.

ONOREVOLI SENATORI. — Allorchè il Parlamento italiano approvava la legge 11 luglio 1952, n. 765, con la quale venivano prorogati i contratti verbali e scritti di mezzadria, colonia parziaria, con partecipazione e affitto a coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e colonia mista ad affitto, nonché le concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate, sino alla entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, nessuno avrebbe potuto prevedere che sarebbero trascorsi molti anni prima che questa legge di riforma fosse discussa ed approvata.

Nessuno comunque avrebbe potuto riscontrare nella legge n. 765 altro fine se non quello di assicurare, salvo le eccezioni espressamente considerate, stabilità al contadino sul fondo sino alla definitiva regolamentazione dei contratti agrari.

Ora, mentre il dibattito su tale argomento di fondo viene ancora rinviato, accade che ad una parte sempre più notevole di contadini viene negato il godimento del beneficio della proroga. Per tutti i contratti stipulati

successivamente all'entrata in vigore di quella legge, infatti, secondo la interpretazione che la Magistratura ha dato all'articolo 1 della legge 11 luglio 1952, n. 765, nessuna proroga legale può essere riconosciuta.

Tale interpretazione, se dal punto di vista letterale può apparire corretta, dal punto di vista logico e teleologico indubbiamente tradisce i fini che con quelle norme si volevano perseguire.

Essa infatti ha provocato una serie di contrasti che turbano i rapporti nelle nostre campagne, poiché allo scopo di eludere i benefici della proroga, concedenti e locatori tentano di imporre e, spesso, carpendo la buona fede dei contadini, impongono, la stipulazione di nuovi contratti.

Tutto ciò crea una situazione che non può essere giustificata nè dal punto di vista del diritto, nè dal punto di vista della giustizia sociale.

Se il Parlamento ha ritenuto nel 1952, accogliendo le rivendicazioni unanimi delle categorie interessate, di bloccare le disdette per i

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fini che furono espressamente richiamati nel testo legislativo, non è giusto che del beneficio vengano privati oggi i nuovi contraenti e soprattutto, che a causa della interpretazione che la Magistratura ha dato a quelle norme, si fornisca con la stessa legge lo strumento per eluderle.

Si propone pertanto con l'articolo che segue, di fornire la interpretazione autentica delle norme contenute nella legge 11 luglio 1952, n. 765, nel senso che i benefici in essa previsti debbano intendersi applicabili anche ai contratti stipulati posteriormente alla entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Le norme della legge 11 luglio 1952, n. 765, sono applicabili ai contratti verbali e scritti ivi considerati, anche se stipulati successivamente alla entrata in vigore della legge stessa, nonché alle concessioni di terre incolte o malcoltivate.